

Matrimonio - scioglimento - divorzio - obblighi - verso l'altro coniuge - assegno - esecuzione forzata - opposizioni

Domanda di pagamento diretto delle somme dovute dal terzo ex art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. - Provvedimento di rigetto del giudice dell'esecuzione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Opposizione agli atti esecutivi - Esperibilità.

Corte di Cassazione, Sez. 1, Ordinanza n. 24721 del 07/09/2025 (Rv. 676363 - 01) In tema di assegno divorzile, avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che declini la domanda di pagamento diretto delle somme dovute ai sensi dell'art. 473 bis.37, comma 3, c.p.c. il rimedio esperibile non é il ricorso per cassazione, bensì l'opposizione agli atti esecutivi.